



CITTA' DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED ASSIMILABILI

INDICE

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

ARTICOLO 2 - Regolamenti per tipologie di entrata

ARTICOLO 3 - Competenze e procedure per la gestione del contenzioso

ARTICOLO 4 - Avviso Bonario

ARTICOLO 5 - Accertamento con adesione

ARTICOLO 6 - Compensazione tra crediti e debiti tributari

ARTICOLO 7 - Interessi

ARTICOLO 8 - Autotutela

ARTICOLO 9 - Rateizzazione

ARTICOLO 10 - Riscossione coattiva

ARTICOLO 11 - Versamenti e rimborsi

ARTICOLO 12 - Interpello

ARTICOLO 13 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, disciplina gli istituti generali di gestione delle entrate tributarie proprie comunali.
2. Costituiscono entrate tributarie proprie gli introiti derivanti al Comune di Codroipo da imposte, tasse, diritti ed altri cespiti di natura tributaria, istituiti ed applicati in forza della legislazione vigente, inclusi quelli affidati a gestori esterni in forza di concessione, ed escluse le compartecipazioni e le addizionali ad imposte erariali e di altri enti. Il presente Regolamento non si applica alle entrate patrimoniali e di natura non tributaria, comunque denominate.
3. Le norme del presente Regolamento sono preordinate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione, al fine di instaurare un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti.

ARTICOLO 2

(Regolamenti per tipologie di entrata)

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 3

(Competenze e procedure per la gestione del contenzioso)

1. Il Comune sta in giudizio davanti alle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Decreto n. 546/92, previa delibera di autorizzazione della Giunta Comunale.
2. Il Comune può delegare la rappresentanza in giudizio al Funzionario Responsabile del tributo o del servizio mediante specifico atto di delega.

ARTICOLO 4

(Avviso Bonario)

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il Funzionario Responsabile può invitare il contribuente con apposito avviso a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso.
2. I chiarimenti possono essere forniti nel termine indicato nell'avviso, che non può essere inferiore a venticinque giorni dalla sua ricezione.

ARTICOLO 5

(Accertamento con adesione)

1. L'accertamento con adesione (o concordato) è un istituto che disciplina la procedura di accertamento dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente. Il fine di tale istituto è quello di creare una collaborazione fra contribuente ed ufficio che si concretizza in un atto dell'ente, emanato nell'esercizio della sua potestà impositiva, rispetto al quale la manifestazione di volontà del contribuente costituisce una condizione affinché l'atto possa essere efficace. L'accertamento con adesione ha come obiettivo quello di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario e di essere quindi un elemento deflattivo per il contenzioso. Sono escluse le adesioni parziali, con riferimento solo ad alcuni degli oggetti dell'accertamento.
2. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi in cui si controverta di questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.
3. L'adesione non esclude ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento alla base imponibile che ne ha formato oggetto.
L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.
La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

4. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario Responsabile del tributo che dovrà valutare scrupolosamente il rapporto costi/benefici del concordato con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'iniziativa di voler concordare è demandata all'ufficio ed in alcune ipotesi anche al contribuente. Di seguito vengono indicate le due ipotesi:
 - A) Il Comune può invitare i contribuenti a comparire a mezzo lettera raccomandata, inviata almeno venti giorni prima della data fissata, contenente:
 - 1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - 2) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - 3) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
 - 4) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune.Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il Comune procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel presente comma; è fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente non può più avvalersi del concordato per i periodi di imposta per i quali era stato invitato a comparire.
 - B) In caso di notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposita istanza di accertamento con adesione. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
6. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
7. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:
 - la motivazione dell'accertamento;
 - la liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi;
 - l'ammontare delle sanzioni dovute;
 - la modalità di pagamento (rateale o in unica soluzione).
8. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Sono fatte salve le disposizioni relative alla rateazione degli importi dovuti per accertamenti contenute in disposizioni di legge o di regolamento e le disposizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto il contribuente deve consegnare al Comune, entro 10 giorni, l'attestazione o le attestazioni di versamento. Il Comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

ARTICOLO 6

(Compensazione tra crediti e debiti tributari)

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una comunicazione, indirizzata all'Ufficio Tributi, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - importi delle eccedenze compensate, distinte per anno di imposta.La compensazione non può essere riconosciuta qualora la comunicazione di cui al presente comma non sia stata presentata o sia carente degli elementi ivi indicati.
3. L'indebita compensazione di tributi relativi ad anni per i quali è intervenuta decadenza del diritto al rimborso, dà luogo a recupero da parte del Comune dell'imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi.
4. Sulle somme oggetto di compensazione non possono essere in alcun modo calcolati interessi.
5. Non è ammessa compensazione tra tributi diversi e nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

ARTICOLO 7 (Interessi)

Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali, saranno dovuti nelle misure previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8 (Autotutela)

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.
3. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.
4. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi per i quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
5. Nella applicazione delle facoltà di cui al comma 3 è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.
6. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al funzionario che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Generale.
7. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.
8. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti e redatte su carta semplice, sono indirizzate al responsabile del servizio.

ARTICOLO 9 (Rateizzazione)

In caso di contribuenti che si trovino in temporanee e/o obiettive difficoltà ad adempiere al pagamento degli avvisi di accertamento e titolari di reddito inferiore al minimo vitale, gli stessi possono inoltrare istanza per l'ottenimento della rateizzazione alle seguenti condizioni:

- a) Somme fino a € 500,00 nessuna rateizzazione;
- b) Somme da € 500,01 a € 1.000,00: rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate trimestrali;
- c) Somme da € 1.000,01 in poi: rateizzazione fino ad un massimo di n. 8 rate trimestrali.

Le somme suddette si intendono sempre comprensive di quanto dovuto (se dovuto) a titolo di sanzioni ed interessi.

Per tutte le somme da € 2.500,00 in poi, l'accoglimento della richiesta di rateizzazione è subordinato alla prestazione di apposita fideiussione a garanzia dell'intero importo (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) valevole fino alla data di scadenza dell'ultima rata (fermo restando il diritto del Comune al recupero dell'intero importo).

Per tutte le somme per le quali è prevista la rateizzazione, devono essere posti a carico del contribuente anche gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente calcolati a partire dal termine per il pagamento della prima rata, determinati pro-rata.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile della gestione del tributo.

ARTICOLO 10

(Riscossione coattiva)

1. La Riscossione coattiva è effettuata con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910.
2. Il Comune può affidare la riscossione coattiva al Concessionario di cui al Decreto Legislativo 112/99, sulla base della Convenzione accessoria di cui all'art. 3 dello stesso Decreto.

ARTICOLO 11

(Versamenti e rimborsi)

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ai seguenti importi:
 - Imposta comunale sugli immobili; € 10,00
 - Restanti entrate € 3,00
2. I versamenti a titolo ordinario non vengono richiesti qualora le somme siano inferiori agli importi di cui al comma 1, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono richiesti qualora le somme siano inferiori o uguali a € 16,52 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate, nei termini di legge, con apposita istanza, da rendersi in carta semplice, debitamente documentata.

ARTICOLO 12

(Interpello)

1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, all'Ufficio Tributi, specifiche richieste di parere, concernenti l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato. L'interpello è un istituto che ha natura preventiva e quindi tale procedimento è precluso ove sia già intervenuto l'accertamento o, comunque, sia stata avviata l'attività di controllo con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.
2. L'Ufficio Tributi dovrà rispondere entro centoventi giorni. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello. Per particolari questioni riguardanti più contribuenti l'Amministrazione può fornire una risposta collettiva tramite l'emanazione di una determinazione del responsabile del servizio uniformando così il comportamento di tutti i cittadini.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo sono fatte salve le disposizioni dell'art. 11 della Legge n. 212 del 27/07/2000.

ARTICOLO 13

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 25/02/2000
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 20/02/2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 15/02/2008